

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

469° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 44
2 ^a - Giustizia	» 46
5 ^a - Bilancio	» 54
7 ^a - Istruzione	» 61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 64
12 ^a - Igiene e sanità	» 66

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 3
9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 8

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 69
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore BOSCETTO (*FI*), relatore per la 1^a Commissione, ritiene che, malgrado il testo licenziato dal Senato apparisse più coerente dal punto di vista sistematico, può comunque essere confermata l'introduzione nel codice penale dell'articolo 583-*bis*, volto a individuare come reato autonomo la fattispecie consistente nelle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. In particolare, è apprezzabile la distinzione operata dalla Camera fra pratiche di mutilazione, secondo lo schema indicato dalla Organizzazione mondiale della sanità, e la menomazione delle funzioni sessuali attraverso lesioni da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, ipotesi per la quale è correttamente stabilita una pena inferiore.

In proposito, pur osservando che la previsione della punibilità anche nel caso in cui vi sia il consenso della vittima, potrebbe ritenersi incoerente con il sistema del codice penale, tuttavia, ritiene che la disposizione possa essere approvata nel testo attuale, nell'intento di giungere rapidamente all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

Giudica condivisibile poi l'attribuzione della responsabilità anche all'ente nella cui struttura è commesso il delitto, mentre esprime perplessità per la previsione di cui all'articolo 9, che stabilisce una pena accessoria consistente nell'interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione in quanto la durata va ben oltre il limite previsto dal codice penale. Anche la pena edittale da sei a dodici anni appare alquanto elevata, ma è coerente con il fine di sottolineare l'estrema gravità delle pratiche di mutilazione.

Tutto ciò considerato, ritiene che al fine di garantire una rapida approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, sia opportuno soprassedere a modifiche migliorative del testo, sulla base delle indicazioni illustrate nel corso dell'esame.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) interviene quindi per svolgere talune considerazioni che lo inducono ad esprimere serie perplessità sulle modifiche al testo introdotte dalla Camera quali, in primo luogo, la previsione contenuta nell'ultimo capoverso del nuovo articolo 583-*bis* del codice penale, relativa alla obbligatorietà della richiesta del Ministro della giustizia ai fini della applicabilità delle sanzioni penali nei casi indicati. Si tratta di una procedura che, considerata la gravità del reato e la elevata pena, da 6 a 12 anni, per essa prevista, rischia di essere d'intralcio ad un rapido ed efficace perseguimento del reato stesso. Se, infatti la richiesta del Ministro può risultare giustificata, ai sensi dell'articolo 9 del vigente codice penale, per i delitti comuni di minore gravità, non altrettanto può dirsi nel caso di specie, nel momento in cui si inserisce nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa qualificata come altamente grave.

In secondo luogo, non sembra consigliabile, come previsto dal secondo capoverso del citato articolo 583-*bis*, che sia punibile solo chi provoca lesioni agli organi genitali femminili al fine di menomarne le funzioni sessuali. Infatti, prevedere siffatta finalità specifica quale requisito costitutivo del reato rende eccessivamente rigida la previsione, potendosi riscontrare motivazioni diverse se non opposte alla finalità indicata con le conseguenti difficoltà applicative nella fase di accertamento del reato medesimo.

Quanto poi alla sanzione accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione prevista per gli operatori sanitari colpevoli dei delitti di mutilazione sessuale, il senatore Zancan reputa tale misura eccessiva soprattutto se congiunta alla pena principale e ritiene preferibile stabilire una graduazione della stessa, ad esempio prevedendone la possibile determinazione all'interno di un minimo ed un massimo consentendo in tal modo di tener conto del diverso grado di responsabilità.

Interviene successivamente il senatore SEMERARO (*AN*) a giudizio del quale è, al contrario, indispensabile che la norma definisca, in maniera puntuale l'elemento soggettivo del reato che, ricorda, si sostanzia nella finalità specifica di menomare le funzioni sessuali. Il disegno di legge infatti individua una nuova fattispecie delittuosa, caratterizzata dall'elemento soggettivo in assenza del quale non avrebbe autonoma rilevanza es-

sendo le condotte previste comunque riconducibili all'articolo 582 del codice penale nell'ambito delle lesioni personali. Se si dovesse accedere ai rilievi del senatore Zancan quanto alla eliminazione del requisito della specifica finalità dell'agente, risulterebbe inutile il nuovo articolo 583-*bis* e, probabilmente, l'intero disegno di legge.

In relazione all'ultimo capoverso dell'articolo 6, laddove è prevista la punibilità per i cittadini residenti in Italia o per i reati in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, il senatore Semeraro valuta indispensabile una riflessione ulteriore sul concetto di residenza, in quanto lo stesso, facendo riferimento ad una nozione giuridica ben precisa, determina un'esclusione dalla responsabilità soggettiva per il cittadino straniero colpevole del delitto che occasionalmente e, quindi, non stabilmente, risieda in Italia.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) per evidenziare in primo luogo che, per l'eventualità in cui dovesse prevalere un orientamento favorevole ad emendare l'articolato, si potrebbe cogliere l'occasione per migliorare il testo anche sotto il profilo meramente redazionale, come ad esempio all'articolo 3, nella parte in cui si legge che il Ministro «predispone alcuni programmi diretti a: a) predisporre». Osserva poi, riferendosi al nuovo articolo 583-*bis*, come costituisca una tautologia l'aver definito il concetto di mutilazione in ultima analisi come «qualsiasi altra pratica che comporti una mutilazione». In proposito ritiene che il legislatore sia chiamato a scegliere tra l'alternativa di lasciare alla giurisprudenza la definizione del concetto di mutilazione ovvero di farsi carico di darvi un contenuto normativo, non essendo al momento di certo definito. Ed in proposito ritiene opportuno un intervento normativo diretto a precisare in cosa consista una mutilazione, ad esempio, individuandola con riferimento a lesioni che presentino un grado elevato di invasività, anche eventualmente recependo nella definizione della nozione criteri elaborati dalla giurisprudenza. Manifesta quindi dubbi sull'opportunità della previsione, di cui all'ultimo comma del nuovo articolo 583-*bis*, della richiesta del Ministro della giustizia quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia ovvero in danno dei medesimi. Si tratta inoltre di una disposizione che così come formulata pone un problema interpretativo con riferimento ai rapporti della stessa con l'articolo 9 del codice penale che, disciplinando i casi di delitto comune del cittadino all'estero, richiede per la punibilità che il cittadino si trovi nel territorio dello stato. Non è chiaro, in altri termini, se tale condizione trovi applicazione anche nella fattispecie di cui al nuovo articolo 583-*bis* e gli appare conseguentemente necessario un intervento che chiarisca il punto, evitando possibili incertezze applicative. Invita poi ad una riflessione sulla previsione di cui all'articolo 9 in materia di sanzioni accessorie ritenendo eccessivo il termine di 10 anni previsto per l'interdizione dall'esercizio della professione in quanto non in armonia con i termini, di gran lunga inferiori, previsti dal codice penale per pene accessorie di analogo contenuto, correlate a delitti che invece sono di indubbia maggiore gravità rispetto a quello in esame. Suggestisce pertanto un abbas-

samento a cinque anni del termine di interdizione. Conclude quindi il suo intervento soffermandosi sul requisito soggettivo del dolo specifico che si richiede per la configurabilità della fattispecie di cui al secondo comma del nuovo articolo 583-*bis* e, dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che in base ad esso il giudice sarà chiamato ad indagare sulle reali intenzioni dell'agente, si interroga se le motivazioni di tipo religioso e culturale che di norma ispirano le condotte in esame non possano determinare difficoltà applicative, invitando anche in proposito ad una attenta riflessione.

Il senatore ZICCONI (*FI*) osserva che, sebbene dal punto di vista formale il testo possa essere migliorato, è opportuno accelerare l'*iter* e assicurarne l'approvazione definitiva. Se, al contrario, si propendesse per una riscrittura del testo, ritiene che si dovrebbero riformulare, fra l'altro, le disposizioni di cui all'articolo 3 che, a suo avviso, definiscono con eccessivo dettaglio i compiti di diverse istituzioni.

Sotto il profilo tecnico, ritiene che la questione posta dal senatore Fassone relativamente alla compatibilità dell'articolo 583-*bis* con le disposizioni di cui all'articolo 9 del codice penale possa agevolmente risolversi in via interpretativa. Quanto invece alla introduzione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di un'ipotesi di dolo specifico, ritiene che si tratti di un elemento che ostacolerà l'applicazione della norma, visto che nella maggioranza dei casi le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono motivate da precetti religiosi. A suo avviso, si tratta di un profilo per il quale potrebbe risultare necessaria una modifica del testo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) osserva che la previsione di cui all'articolo 583-*bis*, quarto comma, è in evidente contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale, non essendo previsto che in caso di inerzia del Ministro della giustizia l'azione penale venga avviata a istanza della persona offesa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), relatore per la 2^a Commissione, alla luce degli interventi svolti ritiene che sia emerso con chiarezza il fatto che l'articolato possa essere tecnicamente migliorato in alcuni punti, anche se poi si tratta di valutare se questa indubbia esigenza debba cedere all'interesse pur importante di aver al più presto una disciplina in materia. Ricorda come in passato, anche dalle forze politiche che sono al momento all'opposizione, si sia talora preferito assecondare questo secondo aspetto e ciò non sempre opportunamente visto che in qualche caso, come ad esempio per la riforma della scuola, si è poi reso necessario ritornare sulla materia. Invita quindi a riflettere sui problemi evidenziati e, tra l'altro, anche sull'attuale impostazione del nuovo articolo 583-*bis* che chiama a rispondere delle condotte considerate «chiunque» si renda autore

delle stesse. Si chiede infatti se non sia invece il caso di differenziare il regime sanzionatorio in relazione ai possibili autori, pensando, ad esempio, ai genitori ovvero ai parenti strettissimi delle vittime. Un'ulteriore riflessione andrebbe fatta, a suo avviso, per verificare se non sia comunque preferibile emendare l'articolato offrendo risposte adeguate ai problemi non trascurabili che sono stati evidenziati, ritenendo in proposito che sia possibile trovare una strada che assicuri nel contempo anche il rispetto di quelle esigenze di celerità nella conclusione dell'esame che sono state da più parti sottolineate.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO precisa che la sollecitazione ad accelerare l'*iter* del disegno di legge in titolo, da lei espressa nella seduta precedente non intendeva sottovalutare l'esigenza di migliorare il testo in esame, che rappresenta, peraltro, il frutto di una lunga discussione e della unificazione di molteplici iniziative legislative su cui si è determinato un consenso trasversale agli schieramenti politici che deve essere valorizzato e finalizzato. Condivide le perplessità sia sull'eccessivo dettaglio di alcune disposizioni in materia di attività di prevenzione, sia sulla previsione di un'ipotesi di dolo specifico, che potrebbe ridurre l'efficacia delle norme, con riferimento, in particolare ad alcune pratiche meno note.

Condivide, in ogni caso, lo spirito della proposta avanzata dal relatore Dalla Chiesa e, a nome del Governo, esprime la propria disponibilità a modifiche migliorative mirate, con l'obiettivo comunque di approvare definitivamente entro breve il disegno di legge eventualmente anche proseguendo l'*iter* in sede deliberante.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), riferendosi alla questione sollevata dal relatore Dalla Chiesa, ricorda la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento sulla questione se si debbano punire in misura maggiore o minore le ipotesi in cui il reato sia commesso dai genitori della vittima, da cui è poi derivata la decisione di introdurre il termine «chiunque» nei commi primo e secondo dell'articolo 583-*bis*.

Per quanto riguarda la specificazione del fine, cioè la menomazione delle funzioni sessuali, ritiene che non si possa prescindere dalla individuazione di un dolo specifico. In caso contrario, il comportamento delittuoso ricadrebbe senz'altro nella fattispecie delle lesioni personali gravi.

Il presidente PASTORE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di martedì 28 settembre.

Le Commissioni riunite consentono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(732) BERGAMO ed altri. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo proposto dai relatori per il disegno di legge n. 732, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BERGAMO (*UDC*) fa presente che, dopo il sopralluogo effettuato da una delegazione delle due Commissioni riunite nelle aree coinvolte dal provvedimento in titolo, è emersa la necessità di effettuare un ulteriore approfondimento delle tematiche sottese alla disciplina normativa delle valli da pesca lagunari. A tale scopo, ha predisposto alcuni emendamenti, come l'emendamento 1.100, l'emendamento 1.0.100 e l'emendamento Tit.100 che illustra brevemente. In particolare, l'emendamento 1.100 si prefigge lo scopo di non comprendere nel demanio marit-

timo i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, mentre l'emendamento 1.0.100 ha ad oggetto l'autorizzazione a cedere ai soci delle cooperative il compendio immobiliare sito nel comune di Cavallino Treporti. Tuttavia, è necessaria una riformulazione di tale ultima proposta, nell'emendamento 1.0.100 (nuovo testo), apportandovi alcune correzioni.

Dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.0.102 e 1.0.103, di identico contenuto, esprime un giudizio positivo sul lavoro sin qui svolto dalle Commissioni riunite ed auspica che esse possano approvare i provvedimenti in esame nel più breve tempo possibile.

Il senatore BASSO (*DS-U*), dopo essersi associato al giudizio positivo espresso dal senatore Bergamo sul lavoro svolto dalle Commissioni riunite, illustra l'emendamento 1.0.103, di contenuto analogo all'emendamento 1.0.102, avente lo scopo di regolarizzare un'annosa questione relativa alle aree presenti nel comune di Caorle sulle quali, all'inizio del secolo scorso, si sono insediati alcuni nuclei di pescatori, nuclei che con il tempo si sono ingranditi con una serie di attività. Tuttavia, il regime normativo di tale aree risulta ancora incerto in quanto chi realizzò quelle costruzioni confidava sul fatto di essere proprietario dei suoli. Pertanto, con l'emendamento 1.0.103 si propone che le aree intestate site nel comune di Caorle – nella località Falconeria – sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, previa loro richiesta.

Riformula quindi l'emendamento 1.0.101 negli stessi termini dell'emendamento 1.0.100 (nuovo testo), illustrato dal senatore Bergamo e ritira gli emendamenti 1.101, 1.1, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.0.1, 1.0.16, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14. Illustra infine l'emendamento Tit. 101.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede se la questione riguardante gli insediamenti nell'area di Caorle, località Falconera, non sia già risolta alla luce della normativa vigente in materia di condono edilizio.

Ad avviso del senatore BASSO (*DS-U*) le aree indicate dal senatore Rizzi non devono ricomprendersi nella normativa riguardante il condono edilizio.

Il presidente NOVI, facente funzione di Relatore, stante l'assenza dei senatori Ponzo e Mainardi, fa presente che la questione da ultimo richiamata dai senatori Rizzi e Basso potrà essere oggetto di un futuro approfondimento.

Si intende quindi che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 732

Art. 1.

1.100

BERGAMO, FALCIER, MAINARDI, CHINCARINI, PONZO, DANIELI PAOLO, MULAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione dei beni di cui al precedente comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell'esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al precedente comma 1 ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366».

1.101

BASSO, TREU, CREMA, MURINEDDU, GIOVANELLI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione dei beni di cui al precedente comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell'esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al precedente comma 1 ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366».

1.1

BASSO, GIOVANELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. I conduttori delle valli da pesca ed i proprietari ed i conduttori delle superfici agricole ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia possono esercitare la pesca, l'acquacoltura, l'attività venatoria e l'agricoltura nei limiti e con le modalità stabilite dalle legislazioni regionali, dalla legislazione speciale per Venezia e dal Magistrato alle acque.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico e della loro funzione idraulica la conduzione delle valli da pesca di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni ed ai controlli disposti dal Magistrato alle acque, dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e dalla regione Veneto al fine di assicurare la compatibilità ambientale ed il buon regime idraulico lagunare».

1.2

TURRONI, DE PETRIS, BOCO CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i capoversi 1 e 2.

1.3

BASSO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO

Al comma 1, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. I conduttori delle valli da pesca ed i proprietari ed i conduttori delle superfici agricole ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia possono esercitare la pesca, l'acquacoltura, l'attività venatoria e l'agricoltura nei limiti e con le modalità stabilite dalle legislazioni regionali, dalla legislazione speciale per Venezia e dal magistrato alle acque».

1.4

TURRONI, DE PETRIS, BOCO CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«1. I conduttori delle valli da pesca ed i proprietari e i conduttori dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia possono esercitare l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura nei limiti e con le modalità stabilite dalle legislazioni regionali, dalla legislazione speciale per Venezia e dal Magistrato alle acque di Venezia».

1.5

TURRONI, DE PETRIS, BOCO CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.6

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «dei proprietari e».

1.7TURRONI, DE PETRIS, BOCO CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al capoverso 1, sopprimere le parole: «dei proprietari e».*

1.8

D'IPPOLITO

Al capoverso 1 dopo le parole: «valli da pesca» inserire la parola: «chiuse» e dopo la parola: «terreni» inserire la parola: «emersi».

1.9

BASSO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO

Al capoverso 1, sostituire le parole: «dei terreni», con le seguenti: «delle superfici agricole».

1.10

BASSO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO

Al capoverso 1, sostituire le parole: «nella corteminazione», con le seguenti: «nell'attuale tracciato della conterminazione».

1.11

BASSO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Venezia», aggiungere le seguenti: «previa ricognizione del Magistrato alle acque».

1.12

BASSO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO

Al capoverso 1, sostituire le parole: «l'esercizio» con le seguenti: «svolgere l'attività, previa autorizzazione del Magistrato alle acque».

1.13

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «della pesca, dell'acquacoltura e dell'attività venatoria».

1.14

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «dell'agricoltura, della pesca,».

1.15

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «, della pesca, dell'acquacoltura».

1.16

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «dell'acquacoltura e dell'attività venatoria».

1.17

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «dell'agricoltura,».

1.18

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «della pesca».

1.19

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «dell'acquacoltura».

1.20

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «e dell'attività venatoria».

1.21

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «e dell'attività venatoria».

1.22

BASSO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO

Al capoverso 1, dopo le parole: «legislazioni regionali», aggiungere le seguenti: «, della legislazione speciale per Venezia e del Magistrato alle acque».

1.23

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla normativa per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e dal Magistrato alle acque di Venezia».

1.24

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto delle limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali».

1.25

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «L'alterazione dello stato delle cose, nell'esercizio delle suddette attività, è punita con una sanzione amministrativa di non meno di 1000 euro. Il Magistrato alle acque dispone a carico dei contravventori il ripristino dello stato primitivo, stabilendo il termine in cui i lavori di ripristino devono essere compiuti».

1.26

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nei pressi dei canali, navigabili e non, è comunque proibito esercitare attività di qualunque natura senza la preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque».

1.27

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I conduttori delle valli da pesca e i proprietari ed i conduttori delle superfici agricole,

entro il perimetro lagunare, dovranno ottenere il nulla osta del Magistrato alle acque, prima di eseguire opere di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle suddette attività».

1.28

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La facoltà può essere esercitata dopo la ricognizione del Magistrato alle acque, eseguita su richiesta dei conduttori».

1.29

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Al Magistrato alle acque, spetta la sorveglianza e la disciplina delle attività suddette con riferimento al mantenimento del regime lagunare».

1.30

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I conduttori delle valli da pesca e i proprietari ed i conduttori delle superfici agricole che intendono esercitare tali attività nella conterminazione lagunare sono tenuti ad adottare idonei dispositivi antinquinamento e di depurazione, secondo le prescrizioni date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione».

1.31

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nell'esercizio di tali attività è fatto divieto ai conduttori di produrre in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possano inquinare o intorbidire le acque della laguna o che arrechino danni al buon regime idraulico ed igienico lagunare».

1.32

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nell'esercizio di tali attività è vietato disperdere rifiuti di qualunque specie nella conterminazione lagunare».

1.33

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico e della loro funzione idraulica la conduzione delle valli da pesca di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni ed ai controlli disposti dal Magistrato alle acque, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla regione Veneto al fine di assicurare la compatibilità ambientale ed il buon regime idraulico lagunare».

1.34

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «valore ecologico», *inserire le seguenti:* «e della loro funzione idraulica».

1.35

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 2, dopo le parole: «valore ecologico», *aggiungere le seguenti:* «e di conservazione dell'ambiente».

1.36

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 2, dopo le parole: «valore ecologico», *aggiungere le seguenti:* «e della loro funzione idraulica».

1.37

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 2, dopo le parole: «Magistrato alle acque», aggiungere le seguenti: «, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione Veneto».

1.38

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «al fine di assicurare», inserire le seguenti: «la compatibilità ambientale e».

1.39

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 2, dopo le parole: «regime idraulico», aggiungere le seguenti: «ed igienico sanitario».

1.40

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la salvaguardia fisica e ambientale della laguna».

1.41

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«Il Magistrato delle acque, qualora ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare, può prevedere interventi di rifacimento dei litorali, di rafforzamento dei margini lagunari, di interventi nei bacini fluviali».

1.42

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Sopprimere il capoverso 3.

1.43

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 3, sostituire le parole: «il magistrato stesso» con le seguenti: «esso».

1.44

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Al capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «ove ne sia il caso».

1.45

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Sopprimere il capoverso 4.

1.0.100

BERGAMO, DANIELI Paolo, FALCIER, PONZO, MAINARDI, MULAS, CHINCARINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: "legge n. 652 del 1986", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "laguna Veneta" sono aggiunte le seguenti: ", nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, Sezione di Burano, di cui 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56, 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3»;

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "dall'ufficio tecnico" fino a: "per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero", di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;

3) al comma 3, le parole: "del due per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento"; e le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione dei prezzi di vendita";

4) al comma 4, dopo le parole: "amministrazione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "concede il frazionamento dei lotti e"; e le parole: "nella misura del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";

5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all'articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.

5-*ter*. La cooperativa di cui al comma 5-*bis* può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio di cui all'articolo 1 entro il

termine inderogabile di ventiquattro mesi. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L'amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.

5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile";

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comune di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Cavallino-Treporti";

2) dopo le parole: "servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti";

3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis.* Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato".

2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera *c*), numero 6, del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera *c*), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. La planimetria di cui all'articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 4)

«ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)



1.0.100 (Nuovo testo)

BERGAMO, DANIELI Paolo, FALCIER, PONZO, MAINARDI, MULAS, CHINCARINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: "legge n. 652 del 1986", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "laguna Veneta" sono inserite le seguenti: ", nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, Sezione di Burano, di cui 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56, 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice".

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3»;

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "dall'ufficio tecnico" fino a: "per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero", di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;

3) al comma 3, le parole: "del due per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento"; e le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto";

4) al comma 4, dopo le parole: "amministrazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "concede il frazionamento dei lotti e"; e le parole: "nella misura del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";

5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all'articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.

5-*ter*. La cooperativa di cui al comma 5-*bis* può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio di cui all'articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall'approvazione del prezzo di vendita dell'intero compendio. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L'amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.

5-*quater*. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile";

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comune di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Cavallino-Treporti";

2) dopo le parole: "servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: ", terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti";

3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato".

2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6, del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. La planimetria di cui all'articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 4)

«ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)



1.0.101

TREU, BASSO, CREMA, GIOVANELLI, MURINEDDU, ROTONDO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: "legge n. 652 del 1986", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino»;

b) all'articolo 1:

1) dopo le parole: "laguna Veneta" sono aggiunte le seguenti: ", nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3»;

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "dall'ufficio tecnico" fino a: "per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero", di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;

3) al comma 3, le parole: "del due per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento"; e le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione dei prezzi di vendita";

4) al comma 4, dopo le parole: "amministrazione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "concede il frazionamento dei lotti e"; e le parole: "nella misura del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";

5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all'articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.

5-*ter*. La cooperativa di cui al comma 5-*bis* può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio di cui all'articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L'amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.

5-*quater*. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile";

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comune di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Cavallino-Treporti";

2) dopo le parole: "servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "Terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti";

3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato".

2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6, del presente ar-

ticolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. La planimetria di cui all'articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 4)

«ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)



1.0.101 (Nuovo testo)

TREU, BASSO, CREMA, GIOVANELLI, MURINEDDU, ROTONDO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: "legge n. 652 del 1986", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "laguna Veneta" sono inserite le seguenti: ", nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, Sezione di Burano, di cui 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56 e 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice".

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3»;

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "dall'ufficio tecnico" fino a: "per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero", di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;

3) al comma 3, le parole: "del due per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento"; e le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto";

4) al comma 4, dopo le parole: "Amministrazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "concede il frazionamento dei lotti e"; e le parole: "nella misura del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";

5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all'articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.

5-ter. La cooperativa di cui al comma *5-bis* può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio di cui all'articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall'approvazione del prezzo di vendita dell'intero compendio. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L'Amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.

5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile";

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comune di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Cavallino-Treporti";

2) dopo le parole: "servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: ", *Terminal*, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti";

3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

1-bis. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato".

2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera *c*), numero 6, del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera *c*), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. La planimetria di cui all'articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 4)

«ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)



1.0.102

FALCIER

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le aree intestate al demanio pubblico dello Stato site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34, mappale n. 437 dell'estensione di ettari 09.41.00, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05.21.90, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 22 dell'estensione di ettari 01.72.50 e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 23 dell'estensione di ettari 07.68.60, sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il prezzo di cessione delle aree di cui al comma precedente è stabilito, tenendo conto della loro attuale destinazione, sulla base della valutazione del solo terreno e l'individuazione dei singoli appezzamenti è effettuata dal demanio dello Stato in collaborazione con il comune di Caorle.

3. Per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della presente legge è determinata la riduzione del 50 per cento degli importi capitali indicati.

4. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione della presente legge».

1.0.103

BASSO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le aree intestate al demanio pubblico dello Stato site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140

foglio n. 34, mappale n. 437 dell'estensione di ettari 09.41.00, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05.21.90, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 22 dell'estensione di ettari 01.72.50 e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 23 dell'estensione di ettari 07.68.60, sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il prezzo di cessione delle aree di cui al comma precedente è stabilito, tenendo conto della loro attuale destinazione, sulla base della valutazione del solo terreno e l'individuazione dei singoli appezzamenti è effettuata dal demanio dello Stato in collaborazione con il comune di Caorle.

3. Per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della presente legge è determinata la riduzione del 50 per cento degli importi capitali indicati.

4. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione della presente legge».

1.0.1

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e rappresentato dai territori della conterminazione lagunare comprendente Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino-treporti"».

1.0.16

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 5 marzo 1963, n. 366 sostituire la parola: "sufficiente" con la seguente: "necessario"».

1.0.2

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 5 marzo 1963, n. 366 sopprimere le seguenti parole: ", per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno"».

1.0.3

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sopprimere le seguenti parole: "Ricevuto il preavviso di cui sopra"».

1.0.5

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 5 marzo 1963, n. 366, dopo le parole: "norme igieniche", aggiungere le seguenti: ", sanitarie ed idrogeologiche"».

1.0.6

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sopprimere le seguenti parole: "per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,"».

1.0.7

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sopprimere le seguenti parole: "oppure date in concessione ai privati in deroga all'articolo 13 della presente legge"».

1.0.8

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sostituire le seguenti parole: "dal tramonto all'alba", con le seguenti: "Le suddette barche"».

1.0.9

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sopprimere le seguenti parole: ", eccettuate le isole,"».

1.0.10

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 23, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366 dopo le parole: "il perimetro" aggiungere le seguenti: "attuale della conterminazione"».

1.0.11

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, dopo le parole: "si esegue" aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

1.0.12

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366 sostituire le parole: "fino a 900.000", con le seguenti: "fino a 1000 euro"».

1.0.13

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sostituire le parole: "è in facoltà del", con le seguenti: "è fatto obbligo al"».

1.0.14

GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, MONTINO, BASSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, sostituire le parole: "sono applicabili", con le seguenti: "si applicano".

Tit.100

BERGAMO, FALCIER, MAINARDI, CHINCARINI, PONZO, DANIELI Paolo, MULAS

Sostituire il titolo con il seguente:

«Norme in materia di utilizzo degli scoli o fossi ad uso irriguo o di sgombero delle acque meteoriche nella laguna di Venezia e in materia di autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino Treporti, località Punta Sabbioni».

Tit.101

TREU, BASSO, CREMA, GIOVANELLI, MURINEDDU, ROTONDO

Sostituire il titolo con il seguente:

«Norme in materia di utilizzo degli scoli o fossi ad uso irriguo o di sgombero delle acque meteoriche nella laguna di Venezia e in materia di autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino Treporti, località Punta Sabbioni».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

421^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Adriano Benedetti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 luglio 2004.

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE ha la parola il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, dottor Adriano BENEDETTI.

Seguono alcune domande del presidente PASTORE alle quali replica lo stesso dottor BENEDETTI.

Il presidente PASTORE ringrazia, infine, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

370^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 763

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la prossima settimana sarà integrato con l'esame del disegno di legge n. 763, di cui la senatrice Alberti Casellati è prima firmataria, recante procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi affinché lo stesso possa essere congiunto con l'esame dei disegni di legge n. 2430 e congiunti.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – *Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO riferisce la proposta del relatore Semeraro di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 14 settembre, alle ore 20.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. – *Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale – giuridico*

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – *Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) COSSIGA. – *Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), dopo aver premesso che incentrerà il suo intervento su alcuni passaggi dell'articolato tra quelli che, a suo avviso, presentano maggiori profili di criticità, si sofferma, in primo luogo, sul meccanismo dei concorsi per la progressione in carriera delineato dall'articolo 2, sottolineando come il sistema sia da ritenersi assolutamente errato in quanto subordina la progressione in carriera ad una serie di valutazioni esclusivamente sulla preparazione teorica del magistrato. Si tratta di una scelta già sperimentata in passato, che determinerà come allora conseguenze negative sull'attività ordinaria del magistrato, in quanto lo stesso sarà impegnato nella preparazione dei concorsi, che andrà a discapito della sua attività professionale. La norma trascura altresì il fatto che la preparazione teorica del magistrato è stata già oggetto di valutazione nell'ambito del concorso per l'accesso in magistratura, che in media avviene intorno ai ventotto anni, a seguito di un intenso e lungo periodo di studi.

Ritiene poi non condivisibile la scelta di aver voluto introdurre trattamenti retributivi differenziati in relazione allo svolgimento di funzioni diverse nonostante i magistrati interessati abbiano pari anzianità e merito. Altro aspetto censurabile attiene al fatto di aver considerato i provvedimenti giudiziari come titoli valutabili per la progressione in carriera, aspetto questo che contraddice l'essenza stessa della natura e della funzione del provvedimento giurisdizionale. Si tratta di una scelta che costituisce un grave errore in quanto farà sì che i magistrati saranno molto attenti a preconstituirsì titoli e, perseguendo la pur legittima ambizione di progredire in carriera, considerato che l'esercizio di alcune funzioni come quelle dei tribunali di sorveglianza o dei giudici tutelari non danno luogo a titoli valutabili, si determinerà la inevitabile e prevedibile conseguenza che molto numerosi saranno gli spostamenti verso l'esercizio delle funzioni più ambite a tal fine, in maniera peraltro non funzionale ad una efficiente amministrazione della giustizia.

Riferendosi poi alla previsione contenuta nell'articolo 2, lettera l) numero 11) ritiene inaccettabile il fatto che vengano considerati nella valutazione dei magistrati anche gli esiti dei procedimenti adottati. Non si vede come una decisione, ancorché poi riformata, possa essere assunta a parametro per la valutazione professionale del magistrato senza che questo determini pericoli di conformismo oltre che una figura di magistrato insicuro ed ossequioso nei confronti della giurisprudenza prevalente. Dichiarò poi di non comprendere il carattere limitato alle sole corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo della previsione contenuta nella lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 in ordine alla introduzione in via sperimentale di figure manageriali alle quali verrebbero attribuiti compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudiziari dei distretti delle predette corti d'appello.

Esprime quindi decisa contrarietà per la novità costituita dalla previsione di *test* diretti ad accertare l'idoneità psico-attitudinale del futuro magistrato e ciò in quanto appare errato non soltanto il momento indicato per la loro effettuazione, dopo cioè che vi è stato il superamento delle prove scritte, ma anche il concetto stesso che la disposizione esprime e cioè che possano esistere dei *test* in grado di dare un giudizio scientifico sulla idoneità all'esercizio della funzione di magistrato, distinguendo tra giudice e pubblico ministero.

Dopo che il senatore GUBETTI (FI) è brevemente intervenuto per sottolineare come la diversa attitudine all'esercizio delle due funzioni ben potrebbe costituire oggetto di valutazione dei *test* in oggetto, riprende il senatore ZANCAN (Verdi-U) per ribadire la sua totale non condivisione dell'innovazione introdotta nella procedura concorsuale di accesso anche perché esprime, così come molte altre norme del disegno di legge, una forte sfiducia nei confronti della magistratura con opzioni normative che senza dubbio finiranno per abbassarne la qualità professionale.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 3 riferite alla scuola superiore della magistratura ed in particolare sulla previsione di cui alla lettera *p*), che affida alla scuola la formulazione di una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale da inserire nel fascicolo personale del magistrato al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura. In detta attività non risulta in alcun modo chiaro a quali criteri e direttive la scuola si ispirerà, manifestando conseguentemente una preoccupazione molto seria.

Inoltre, riferendosi ad altri aspetti della disciplina della scuola superiore, quali in particolare quelli espressi alla lettera *n*) del medesimo articolo 3, sottolinea come si dia vita ad un'autonomia che di fatto finisce per esautorare il Consiglio superiore della magistratura.

Si sofferma quindi sull'articolo 4 esprimendo un giudizio non positivo sulla riforma dei Consigli giudiziari, che gli appare timida ed incerta. Non si comprende la ragione della innovazione costituita dal fatto che il Consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni, quando poi gli stessi avvocati del Consiglio non potranno partecipare alle discussioni ed occuparsi delle determinazioni concernenti i magistrati. La partecipazione degli avvocati, così come realizzata, appare del tutto insoddisfacente e si è persa l'occasione di un contributo degli stessi più incisivo.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 5 in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero per sottolineare come dal sistema emerga la figura del procuratore della Repubblica come vero e proprio monarca assoluto. Appare censurabile ad esempio che il procuratore possa determinare i criteri ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai magistrati del proprio ufficio. Si tratta di disposizioni che, valutate unitamente alle altre, permettono di esprimere un giudizio fortemente negativo in quanto favoriscono comportamenti contrari ad ogni logica di efficienza e razionalità. Si sofferma quindi sulla disciplina del procedimento disciplinare per sottolineare come risulti fallito, a suo avviso, il tentativo di tipizzare gli illeciti disciplinari nel rispetto dell'articolo 25 della Costituzione. Si è dato invece vita a previsioni generiche e nebulose come ad esempio quella in cui si parla insufficientemente di violazione del dovere di imparzialità.

Dopo aver espresso perplessità per la novità costituita dal riferimento ai cosiddetti provvedimenti abnormi, che invece in passato sono stati considerati in modo più corretto esclusivamente nell'ambito del sistema delle impugnazioni, richiama l'attenzione sull'espressione «appannamento dell'immagine del magistrato» contenuta nel numero 8 della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7, in quanto dal contenuto del tutto evanescente.

Ritiene quindi errate le norme del procedimento disciplinare contenute nell'articolo 8 del disegno di legge in titolo in quanto, se da un lato non appare riuscito il tentativo di passare da un sistema dell'illecito disciplinare espresso da fattispecie generali ad un altro imperniato invece ad una rigorosa tassatività delle fattispecie, non si comprende la previsione

del carattere obbligatorio dell'azione disciplinare, in quanto questo determinerà, in aggiunta al primo aspetto, confusione e un incremento del contenzioso.

Dopo aver rimproverato ancora una volta alla maggioranza di aver approvato un testo che esprime in ogni sua norma sfiducia nei magistrati e ciò in senso contrario al dovuto rispetto istituzionale nei confronti della categoria, si sofferma sulle disposizioni relative ai poteri del Ministro in materia di procedimento disciplinare per richiamare l'attenzione sulla a dir poco inspiegabile previsione di due soggetti chiamati a svolgere le funzioni dell'accusa nel relativo procedimento. Non comprende come si possa approvare un sistema così delineato, che non ha precedenti e che non regola, al tempo stesso, i rapporti tra i due organi; richiama quindi l'attenzione sulla portata delle disposizioni di cui ai numeri 9 e 10 della lettera e) dell'articolo 8, in particolare nella parte in cui si attribuisce al delegato del Ministro della giustizia il potere di presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti ed interrogare l'incolpato. Si tratta di disposizioni infatti che, a suo avviso, rasentano il grottesco oltre che manifestare una profonda quanto inaccettabile sfiducia nei confronti del procuratore generale.

Si sofferma quindi sulla disciplina transitoria espressa dall'articolo 10 ed in particolare al comma 1, lettera m), n. 4 del disegno di legge in titolo per richiamare l'attenzione sui vantaggi inauditi che derivano dall'aver svolto per un dato periodo incarichi di capo o vice-capo di uno degli uffici in diretta collaborazione del Ministro della giustizia ovvero altre funzioni ministeriali.

Dopo un breve intervento del senatore AYALA (*DS-U*), il quale sottolinea come tali disposizioni siano state scritte da «servi che si cucinano essi stessi i piatti di lenticchie», riprende il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) richiamando l'attenzione sulla novella operata dall'articolo 16 con riferimento all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui si prevede che il Ministro della giustizia rende comunicazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. In proposito dichiara incomprensibile come il Ministro possa, alla luce delle sue competenze costituzionali, indicare le linee di politica giudiziaria. Inoltre, soffermandosi anche sulla restante parte della disposizione, ritiene che da essa non possa emergere altro che una magistratura silente e passiva, facendo così emergere il reale scopo della legge.

Riferendosi poi brevemente all'avvenuta soppressione dell'articolo 9, che prevedeva in via sperimentale l'istituzione dell'ufficio del giudice, sottolinea come si è persa in tal modo l'occasione di introdurre una innovazione che esprimeva una scelta di sicura efficienza.

Conclude infine il suo intervento sottolineando come la riforma in esame ricolloca la magistratura in un modello culturale ideologicamente sottomesso al potere politico. Delinea un magistrato «piccolo piccolo», preoccupato dei concorsi e dei provvedimenti disciplinari, nonché una ma-

gistratura meno indipendente e conseguentemente un cittadino meno libero e tutelato.

Ha quindi la parola il senatore AYALA (*DS-U*), il quale evidenzia che per poter esprimere un giudizio puntuale sul disegno di legge all'esame non si può prescindere da una sottolineatura critica dell'evoluzione che questo ha subito nel corso dell'esame parlamentare, prima al Senato e poi alla Camera dei deputati. Ebbene, se il Governo nelle sue intenzioni iniziali avesse voluto conferire al testo presentato al Senato, per la prima lettura, un carattere di riforma «epocale» nel senso di provvedere alla riscrittura – dopo 60 anni dal Regio decreto n. 12 del 1941 – dello statuto dell'ordine giudiziario, avrebbe dovuto mantenere ferme alcune idee chiare e su queste aprirsi al confronto con la minoranza parlamentare. Questo non è avvenuto nel modo più totale, mentre del disegno di legge a firma dell'attuale Ministro Castelli nulla rimane dopo che esso è risultato stravolto dalla presentazione, già al Senato in prima lettura, del cosiddetto maxiemendamento elaborato dai cosiddetti quattro saggi, dagli interventi «vendicativi» del Presidente Berlusconi all'indomani della sentenza della Cassazione che impedì il trasferimento a Brescia del procedimento a suo carico, poi dalle modifiche apportate durante l'esame in Senato e, infine, dal voto di fiducia posto alla Camera sul secondo maxiemendamento, che ha finito per vanificare il lavoro e l'approfondimento prodotto dalla stessa Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento.

Conclusivamente ci si trova a dover esaminare, in questa terza lettura, una quarta proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario che, considerata la particolare rilevanza del tema, avrebbe richiesto una ben diverso atteggiamento e maggiore dialogo da parte della maggioranza. Ma così non è, tanto che la prospettiva più realistica è quella che questo sarà il testo definitivo prodotto da chi rifiuta di vedere le aberranti incongruenze e i profili di incostituzionalità in esso marcatamente presenti, per poterli correggere.

Innanzitutto, a suo giudizio, risulta inaccettabile quanto previsto nel numero 4) della lettera *m*) del comma 8 dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie laddove si prevede che aver svolto per non meno di tre anni incarichi di diretta collaborazione del Ministro della giustizia costituisce titolo preferenziale per il conferimento di funzioni di legittimità e per il collocamento nei ruoli apicali della Corte di Cassazione. A tale riguardo, il senatore Ayala non ha dubbi che si tratti di una misura suggerita da magistrati, supini al potere politico, che non esitano a trarre vantaggi personali dalla loro stessa sudditanza.

Quanto poi alle norme che prescrivono, ai fini dell'accesso in magistratura, la sottoposizione del candidato a test psico-attitudinali per l'ammissione alle prove orali, si tratta di una soluzione che risulta incomprensibile, oltreché folle. Se, infatti, è del tutto corretto procedere alla verifica del possesso dei requisiti fisici e psicologici dei futuri magistrati, al termine delle procedure concorsuali, a garanzia della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, è inammissibile subordinare al superamento dei

test il passaggio alle prove orali, dopo che il candidato ha già superato quelle scritte.

Lambisce poi profili di costituzionalità la questione relativa al potere valutativo conferito a coloro che concretamente saranno preposti alla effettuazione dei suddetti test e alla connessa incertezza scientifica circa l'accertamento del possesso delle qualità psico-attitudinali. A tale riguardo, è bene ricordare che la Costituzione assegna al Consiglio superiore e non ad altri tutte le competenze relative all'assunzione dei magistrati.

Di gravità straordinaria risultano altresì le disposizioni in materia disciplinare relative al potere del Ministro della giustizia di proporre opposizione in caso di non luogo a procedere e di partecipare all'udienza davanti alla sezione disciplinare delegando un magistrato dell'Ispettorato. La Costituzione con l'articolo 111 fissa i principi del giusto processo nel quale deve risultare paritario il ruolo della difesa con quello dell'accusa. Nel caso in esame si verrebbe a concretizzare una palese ed assurda sproporzione tra una doppia accusa svolta dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e dal Ministro della giustizia opposta ad un'unica difesa. È stupefacente che si sia potuto pensare di inserire nell'articolato in esame una simile previsione.

In merito al nuovo articolo 86 dell'ordinamento giudiziario – che viene introdotto dall'articolo 2, comma 33, del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, anche in questo caso ci si trova di fronte ad una previsione che appare palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale. L'articolo 110 della Costituzione – come è noto – prevede in modo inequivocabile che nella responsabilità del Ministro della giustizia rientrano soltanto l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e quindi, alla luce di ciò, non si riesce a comprendere a quale titolo il Ministro della giustizia possa svolgere una relazione sulla politica giudiziaria. Non meno anomala è la previsione contenuta nella lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2 laddove si attribuisce al Ministro della giustizia la legittimazione a ricorrere, in sede di giustizia amministrativa, contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi, una soluzione quest'ultima, che appare del tutto impropria venendo in rilievo questioni che attengono ai rapporti fra due organi costituzionali o comunque di rilevanza costituzionale, quali sono il Ministro della giustizia, da un lato e, dall'altro, il Consiglio superiore della magistratura.

Incredibile è poi la previsione secondo la quale fra i titoli valutabili ai fini del passaggio alle funzioni superiori vengono inclusi gli esiti dei provvedimenti adottati; si assiste in questo modo ad un'innovazione clamorosa da parte del legislatore che dichiara esplicitamente infallibile il giudice di grado superiore.

Per quanto riguarda il tema degli illeciti disciplinari, l'intento dichiarato di procedere ad una tipizzazione degli stessi appare contraddetto in modo palese e inequivocabile laddove viene configurata come ipotesi di illecito una fattispecie come «il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o co-

munque appannare l'immagine del magistrato», e cioè una fattispecie dai contorni talmente evanescenti da far sì che il significato e la portata della stessa risultino sostanzialmente inintelligibili.

Il senatore Ayala conclude quindi il suo intervento sottolineando che l'unica certezza che è possibile trarre dal progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che il Governo e la maggioranza hanno progressivamente definito è che, una volta attuato, ci sarà da chiedersi se vi saranno ancora magistrati che avranno tempo per scrivere sentenze, visto che la maggior parte di questi sarà impegnata, ora nella veste di candidato ora nella veste di esaminatore, nella mastodontica macchina concorsuale che con la riforma in questione diverrà il perno della progressione in carriera.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

530^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(3018) TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il relatore ha presentato i due emendamenti 1.1 e 2.1 al disegno di legge in titolo, relativi alla copertura finanziaria del provvedimento medesimo, pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta. Pertanto, tenuto conto della necessità di esaminare i suddetti emendamenti e ricordando che sul disegno di legge in titolo devono ancora pervenire i prescritti pareri delle Commissioni 7^a ed 8^a, propone di rinviare il seguito della discussione alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito della discussione viene, pertanto, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari dello schema in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 15 e 15,15, sono anticipate alle ore 14,30 e 14,35.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

531^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Al senatore CADDEO (*DS-U*), che chiede se sia già possibile definire i tempi di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), replica il presidente AZZOLLINI, proponendo di iscrivere all'ordine del giorno della prossima settimana il citato disegno di legge di conversione, ove trasmesso dall'altro ramo del Parlamento ed assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Relativamente alla programmazione degli altri lavori, osserva che questa dipenderà dalla data in cui il DPEF verrà assegnato, tenuto anche conto della necessità di svolgere preliminarmente le consuete audizioni congiuntamente alla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento. Si impegna, comunque, ad attivarsi per far sì che alla Commissione siano assicurati tempi congrui per l'esame del suddetto Documento e a riferire non appena saranno disponibili notizie più precise in merito.

La Commissione prende atto.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) segnala la difficoltà di poter partecipare in maniera assidua alle sedute della Commissione bilancio, a causa dei concomitanti lavori delle altre Commissioni di cui è anche componente. Chiede, pertanto, per quanto possibile, che nella programmazione dei lavori sia tenuta in considerazione anche tale esigenza.

Il PRESIDENTE si impegna a tenere nella dovuta considerazione il problema testé segnalato dal senatore Pizzinato, compatibilmente con i tempi, spesso molto serrati, imposti dalle scadenze dei lavori dell'Assemblea e delle altre Commissioni alle quali la Commissione bilancio è chiamata a rendere parere.

Propone, altresì, di sospendere i lavori della Commissione per passare ai lavori della Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3018) TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la discussione generale è stata conclusa nella seduta antimeridiana dell'8 luglio e che il relatore ha presentato due emendamenti (pubblicati in allegato all'odierna seduta antimeridiana) al disegno di legge in titolo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), in sostituzione del relatore Nocco, illustrando le proposte 1.1 e 2.1, rileva che esse sono mirate a risolvere alcuni problemi connessi alla copertura finanziaria, invitando la Commissione ad approvarli.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sugli emendamenti presentati.

Si passa alle votazioni degli emendamenti e degli articoli del provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente AZZOLLINI pone in votazione l'emendamento 1.1 che risulta approvato.

Posto ai voti, così come modificato dall'emendamento 1.1, l'articolo 1 risulta, altresì, approvato.

Il presidente AZZOLLINI pone in votazione l'emendamento 2.1 che viene in seguito approvato.

Posto ai voti, così come modificato dall'emendamento 2.1, l'articolo 2 risulta approvato.

Il presidente AZZOLLINI, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, pone in votazione il suddetto articolo che risulta in seguito approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Prende la parola il senatore MICHELINI (*Aut*) per preannunciare il proprio voto contrario all'approvazione del provvedimento in esame in quanto esso concerne microinterventi che hanno, peraltro, la caratteristica di riguardare materie di competenza delle regioni e degli enti locali. Il

provvedimento, inoltre, stanziando risorse pari a 547 milioni di euro nel prossimo triennio, mentre è in discussione alla Camera un decreto-legge che riduce, in maniera assai rilevante, risorse da trasferire alle autonomie locali. Ritiene, pertanto, inopportuno, in questa fase, prevedere tali interventi di spesa con una modalità che non risulta nemmeno essere uniformemente compensativa per tutti gli enti locali distribuiti nell'intero territorio nazionale. Richiamando le osservazioni formulate dalla 1^a Commissione concernenti l'invito, da un lato, ad una maggiore specificazione del carattere di straordinarietà degli interventi, e, dall'altro, a prevedere forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, sottolinea che non vi è ragione di prevedere tali interventi se essi non dovessero essere già ricompresi nella programmazione delle regioni e degli enti locali. Rileva, infine, che la copertura finanziaria è posta a valere su due Fondi previsti dalla legge n. 448 del 2001 inizialmente previsti per finanziare interventi analoghi a quelli contenuti nel provvedimento in titolo. Anche su questo aspetto ritiene di non condividere le scelte operate.

Il relatore TAROLLI (*UDC*), replicando alle considerazioni testé svolte dal senatore Michelini, rileva che a suo giudizio il voto contrario testé espresso rappresenta una valutazione di natura politica, in quanto, dal punto di vista dei profili costituzionali, il provvedimento è conforme al disposto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e non viola in nessun modo l'autonomia delle regioni e degli enti locali nel pieno rispetto delle relazioni tra i vari livelli istituzionali. Le risorse sono destinate a quei comuni che hanno evidentemente necessità di disporre di tali risorse per poter effettuare determinati interventi. Conclude, infine, che trattandosi di interventi mirati al sostegno degli investimenti, essi hanno un effetto sicuramente positivo sulla crescita e lo sviluppo dell'economia del Paese.

Interviene il senatore MORO (*LP*) per preannunciare il voto favorevole a nome del proprio Gruppo parlamentare sul provvedimento in titolo, in quanto si tratta di interventi già discussi durante l'esame della legge finanziaria e quindi attesi da parte del sistema delle autonomie locali.

Prendono, quindi, la parola, in sede di dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori IZZO (*FI*), CICCANTI (*UDC*), richiamando le considerazioni svolte dal relatore Tarolli, e GRILLOTTI (*AN*).

Il PRESIDENTE, non essendovi altre dichiarazioni di voto, dopo il conferimento da parte della Commissione dell'autorizzazione al relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, pone in votazione il provvedimento nel suo insieme, come modificato, che risulta infine approvato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3018

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 169.000.000» con le seguenti: «euro 170.000.000».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006 si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge, n. 448 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

318^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BEVILACQUA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Federazione industria musicale italiana (FIMI), il direttore generale, dottor Enzo Mazza e i consulenti per le relazioni istituzionali, dottor Francesco Schlitzer e dottor Vincenzo Aprile.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti della Federazione industria musicale italiana (FIMI)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 giugno scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti della Federazione industria musicale italiana (FIMI). Dà indi la parola al direttore generale, dottor Mazza.

Il dottor MAZZA dà preliminarmente conto dell'attività del settore che rappresenta, caratterizzato da imprese di produzione discografica di dimensioni grandi, medie e piccole. Nel sollecitare il Parlamento a disciplinare il settore musicale, proseguendo il lavoro già avviato nella scorsa legislatura, illustra poi i profili a suo giudizio più critici del settore discografico. Al riguardo, rileva che il comparto soffre di una spietata pirateria di natura tradizionale, cui si è aggiunta la pirateria su rete. Negli ultimi anni, il fatturato discografico si è così contratto di oltre il 14 per cento, cui si sommano forti tagli al personale delle imprese (grandi, medie e piccole) e una conseguente diminuzione dell'indotto.

Va altresì ricordato che l'industria discografica è un settore ad altissimo rischio di impresa, basandosi essenzialmente sulla promozione di

nuovi artisti. La crisi del comparto incide pertanto pesantemente proprio sulla fase di ricerca ed investimento relativa alle nuove leve della musica.

Né va dimenticato che in Italia si registra un'elevata diffusione della produzione nazionale sul mercato locale, con riferimento ad artisti sia consolidati che emergenti. L'Italia è infatti il terzo mercato, dopo quello anglosassone e quello francese, con una produzione locale così sviluppata. Questa elevata percentuale ha un forte potenziale di esportazione, con conseguente effetto di traino per il *made in Italy*.

Viceversa, la crisi del settore investe fortemente l'indotto rappresentato da commercio al dettaglio, diffusione radiofonica, ricerca, attività concertistica.

Nel rinnovare quindi la sollecitazione ad una disciplina normativa sulla musica, senza distinzione di generi, egli invoca altresì una più decisa azione promozionale della musica italiana all'estero, sulla scia di quanto hanno fatto altri Paesi europei, che sono riusciti ad occupare quote importanti in mercati nei quali erano precedentemente assenti.

In tal senso, egli auspica la stipula di accordi con tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di avviare una azione sistematica di promozione.

Da un punto di vista più generale, egli ritiene poi indispensabile una maggiore attenzione al settore musicale a partire dalla formazione scolastica, con particolare riferimento alla storia della musica.

Sul piano fiscale, ritiene inoltre indispensabile la defiscalizzazione degli oneri per ricerca e sviluppo connessi alle opere prime di artisti italiani emergenti.

Sollecita indi un maggiore interesse dei *media*, con particolare riguardo alle opere prime, cui a suo giudizio dovrebbe essere riservata una quota della radiodiffusione sia pubblica che privata.

Nel consegnare alla Commissione una articolata documentazione, egli richiama altresì l'attenzione sulla necessità di ridurre l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei confronti del settore musicale, ciò che richiede una sollecita modifica dell'attuale disciplina comunitaria. In proposito ricorda peraltro che l'Italia era stata fra i primi Paesi a sollecitare una modifica in tale direzione, alla quale hanno di recente espresso adesione anche altri Paesi, come la Spagna.

In attesa della revisione della normativa comunitaria, egli auspica peraltro che a livello nazionale si stabilisca quanto meno un regime transitorio diretto a ridurre l'aliquota dell'IVA dal 20 al 10 per cento.

Non va poi dimenticato – conclude – che il settore musicale sta attraversando una grave crisi strutturale conseguente al passaggio dal mercato tradizionale al mercato caratterizzato dalla distribuzione digitale, che è senz'altro aggravata dai fenomeni di pirateria.

Per porre alcuni quesiti e richiedere chiarimenti, interviene indi il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale chiede agli intervenuti anzitutto se a loro avviso la pirateria abbia effetti negativi differenziati sulla produzione musicale estera ed italiana.

Richiamandosi alle affermazioni del dottor Mazza in merito all'utilità della formazione musicale, sottolinea altresì che oltre alle scuole si dovrebbe porre particolare attenzione anche al ruolo delle università, con specifico riferimento ai settori di musicologia.

Relativamente alla necessità di promuovere la musica italiana oltre i confini nazionali, egli richiama l'importante ruolo svolto dagli istituti culturali all'estero. In proposito dichiara di nutrire infatti alcune perplessità in merito alla proposta della FIMI di demandare ad iniziative interministeriali, sulla base dell'esperienza francese, la promozione della musica italiana all'estero, ritenendo invece preferibile puntare sul ruolo delle rappresentanze culturali e universitarie del nostro Paese.

Il dottor MAZZA, rispondendo al primo quesito posto dal senatore Monticone, sottolinea che gli effetti della pirateria, soprattutto quella *on line*, colpiscono maggiormente gli artisti operanti in piccoli mercati, come quello italiano, rispetto ad artisti di rilievo internazionale, che possono invece contare su efficaci canali di distribuzione.

Con riferimento alla promozione della musica italiana all'estero, egli sostiene che, con l'eccezione della musica colta che gode già di un'importante attenzione all'estero, per gli altri settori occorrono specifiche iniziative dirette a favorire mercati per l'esportazione.

Relativamente alla formazione, pur riconoscendo l'importanza di iniziative universitarie, ritiene prioritaria una intensa attività di educazione alla musica nelle scuole, con particolare riferimento alla riscoperta della musica classica, al fine di recuperare quella fascia di giovani che sta riducendo in modo preoccupante i consumi musicali.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata oggi, al termine della seduta della Commissione, per l'esame del disegno di legge n. 3018, recante interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA***(3018) TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo che risponde alle esigenze infrastrutturali delle comunità locali escluse dalle procedure per la realizzazione delle grandi opere, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa di 169 milioni di euro per l'anno 2004, 201 milioni per il 2005 e 176 milioni per il 2006. Gli specifici interventi saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per quanto attiene all'assegnazione del disegno di legge n. 3018, sottolinea che la materia avrebbe dovuto essere esaminata dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni al più congiuntamente alla Commissione Programmazione economica, bilancio. Tuttavia al fine di non penalizzare le comunità locali beneficiarie degli interventi, non ritiene di proporre alla Commissione di sollevare, in questa occasione, formale conflitto di competenza. Alla luce di tali considerazioni propone quindi di esprimere un parere favorevole osservando tuttavia che un coinvolgimento pieno della Commissione 8^a, competente nella materia, si rende necessario per il futuro nel pieno rispetto delle regole e delle procedure regolamentari. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FORTE (*UDC*) dichiara di condividere le perplessità espresse dal presidente Grillo in merito al provvedimento in esame i cui profili non appaiono del tutto chiari.

Il senatore MENARDI (AN) esprime perplessità sull'assegnazione del provvedimento alla sola Commissione bilancio. Quanto al merito del provvedimento manifesta dubbi sulla trasparenza dei finanziamenti dallo stesso stabiliti.

La senatrice DONATI (Verdi-U) esprime la propria contrarietà al provvedimento in esame ribadendo le considerazioni già espresse allorché la Commissione ha esaminato, lo scorso anno, un provvedimento analogo ormai legge. Ritiene infatti contraddittorio che il Governo incentri dapprima la sua politica infrastrutturale sulle grandi opere escludendo le comunità locali dal processo di ammodernamento delle infrastrutture e sia necessario porre in essere interventi *ad hoc*. L'intervento proposto è inoltre privo di una logica strategica e si contraddistingue per la sua spiccata frammentarietà. Ritiene infine necessario che la Commissione 8^a sia ritenuta quella competente ad esprimersi in merito ai decreti ministeriali che individueranno le infrastrutture da realizzare.

Il senatore CHIRILLI (FI) ricorda di essere stato relatore dell'analogo provvedimento ormai diventato legge e, senza entrare nel merito della questione relativa all'assegnazione, esprime il proprio parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice DONATI (Verdi-U), conferisce mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da questi proposte.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE REFERENTE***(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TOMASSINI (*FI*) avverte che, essendo prevista la discussione del disegno di legge in titolo nella seduta odierna dell'Assemblea, dovendo pertanto concludere l'esame, si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri), senza attendere ulteriormente il parere della Commissione bilancio, in ragione dell'inizio ormai imminente dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17 e 1.18 sono stati ritirati dai proponenti

Il senatore SALZANO (*UDC*) fa propri gli emendamenti 1.3, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.0.1. Dichiara quindi di ritirarli.

La senatrice BOLDI (*LP*) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7, 1.19, 1.0.2 e 1.0.3. Riguardo al contenuto dell'emendamento 1.0.2, si riserva di farne l'oggetto di un ordine del giorno per l'Assemblea.

Previa verifica del numero legale, vengono posti separatamente in votazione gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.6, che risultano non accolti.

Sull'emendamento 1.10 interviene per dichiarazioni di voto il senatore MASCIONI (*DS-U*), sottolineando la portata in senso migliorativo dell'emendamento in votazione, volto ad evitare che i costi del ripiano gravino sulla collettività.

Posto in votazione, l'emendamento 1.10 viene respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.23, che risulta respinto.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.24, ne sottolinea la finalità perequativa rispetto alle diverse dinamiche di spesa che si verificano nelle regioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 viene respinto.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.25, soffermandosi sull'importanza del controllo sulle spese promozionali delle industrie farmaceutiche.

Posto in votazione, l'emendamento 1.25 risulta respinto.

La Commissione respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

Sull'emendamento 1.32 prende la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale si sofferma sull'opportunità di incentivare la commercializzazione delle «confezioni *start*» di nuovi farmaci, che, consentendo di testarne gli effetti con la dovuta cautela, risultano utili al fine di razionalizzare la spesa.

Il sottosegretario CURSI, ricordando le funzioni assegnate dalla legge alla recentemente istituita Agenzia Italiana del Farmaco, ritiene che le previsioni riguardanti tale nuovo ente, caratterizzanti diversi emendamenti, possano costituire l'oggetto di ordini del giorno per l'Assemblea.

Messo in votazione, l'emendamento 1.32 risulta respinto.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.33. Invita inoltre gli esponenti delle forze di maggioranza a valutare l'opportunità di apportare modifiche in senso migliorativo al testo del decreto legge in esame.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) interviene a sua volta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.33, ritenendolo idoneo ad un efficace controllo della spesa farmaceutica, attraverso il coinvolgimento dei medici di base e dei pediatri e senza alcuno svantaggio a carico degli industriali e dei commercianti del farmaco.

Posto ai voti, l'emendamento 1.33 non è accolto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

Il presidente TOMASSINI esprime il proprio apprezzamento per l'atteggiamento propositivo mostrato dall'opposizione nel corso dell'esame. Sottolinea inoltre la necessità di disporre di opportuni strumenti di controllo sull'utilizzo dei farmaci, evitando gli sprechi; confida, in tal senso, nell'Agenzia Italiana del Farmaco.

SCONVOCAZIONE DELL' SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 8,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

355^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FERRARA (*FI*), ad integrazione delle considerazioni svolte nella precedente seduta in ordine agli emendamenti al disegno di legge in titolo, fa presente, per quanto di competenza, che occorre altresì valutare gli effetti finanziari della proposta 1.21 (analoga alla 1.19 già illustrata), che prevede che i produttori, anziché applicare lo sconto sui farmaci direttamente all'atto della vendita, versino mensilmente un importo equivalente in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria unica, al fine di verificare se tale procedura alternativa sia in grado di garantire comunque l'effettiva applicazione dello sconto stesso ai fini del ripiano dello scostamento di spesa. Riscontra inoltre l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.23, 1.25, 1.26, 1.127, 1.28 e 1.31 (alla luce della clausola di copertura particolarmente significativa).

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il rappresentante del Governo, nella precedente seduta, ha fornito le risposte alle osservazioni del relatore sui profili finanziari del provvedimento in esame, depositando altresì una nota di chiarimenti in ordine agli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra quindi la citata nota relativa agli emendamenti, esprimendo avviso contrario sulle seguenti proposte, in quanto suscettibili di comportare oneri non quantificati: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31 e 1.0.3. Rileva, invece, di non avere osservazioni in merito ai restanti emendamenti per quanto concerne i profili finanziari.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva che, pur non essendo il provvedimento in esame direttamente collegato alla recente manovra di correzione dei conti pubblici attuata dal Governo mediante il decreto-legge n. 168 del 2004, tuttavia la contestualità con quest'ultimo provvedimento, nonché l'entità delle cifre indicate per lo scostamento della spesa farmaceutica a carico dello Stato, lo rendono senz'altro rilevante anche per i profili finanziari di competenza della Commissione. Rileva, a tale proposito, la copertura anomala predisposta dal Governo per tale scostamento, in particolare per la quota residua dopo la parte posta a carico dei produttori e delle Regioni, che, essendo affidata alla revisione del prontuario farmaceutico, si tradurrà, a suo avviso, essenzialmente in un rincaro dei farmaci a pagamento e in un passaggio di quelli attualmente gratuiti nella fascia di quelli a pagamento.

Ricorda poi che il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, potrebbe perpetuare a lungo tale situazione, determinando rilevanti effetti negativi dal punto di vista sociale, in quanto porrebbe nuovi oneri a carico delle fasce più deboli della popolazione. Infine, esprime preoccupazione circa il susseguirsi, negli ultimi tempi, di provvedimenti frammentari ed estemporanei in tali materie, in quanto impedisce al Parlamento di conoscere con esattezza l'entità del *deficit* sia per la spesa sanitaria che, più in generale, per i conti pubblici.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che, in base a quanto riportato nella nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal Governo nella precedente seduta, il valore dello scostamento indicato nel provvedimento in esame risulta sottostimato rispetto a quello effettivo.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il meccanismo di salvaguardia previsto all'articolo 1, comma 4, è concepito in modo da operare fino al completo riassorbimento dello scostamento.

Al relatore FERRARA (*FI*), che chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti di competenza del citato meccanismo di salvaguardia, che potrebbe determinare nel 2005 il recupero di somme di pertinenza del 2004,

replica il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, attestando che il suddetto meccanismo assicura il rispetto dei saldi di competenza dell'esercizio finanziario.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sul testo in esame, in quanto ritiene che il provvedimento non sia idoneo ad assicurare l'effettivo ripiano del *deficit* della spesa sanitaria a carico dello Stato, sia perché sottostima il valore reale, sia in quanto il meccanismo di recupero previsto presuppone complessi adempimenti amministrativi che ne mettono in dubbio la realizzazione.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni fornite dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere parere di nulla osta sul testo.

In merito agli emendamenti, ritiene poi opportuno rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24 e 1.0.3, in quanto manifestamente onerose e prive di idonea copertura. Esprime, altresì, avviso favorevole sui rimanenti emendamenti, osservando in particolare, riguardo alle proposte 1.2, 1.6, 1.13, 1.16, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.31, che le stesse, pur avendo ricevuto avviso contrario dal Governo, sono munite tuttavia di una copertura finanziaria particolarmente significativa, che la Sottocommissione, secondo l'orientamento assunto in precedenti occasioni, ritiene comunque adeguata.

La Sottocommissione approva, infine, su proposta del RELATORE, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24 e 1.0.3, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*), richiamando le osservazioni già svolte in occasione dell'esame degli analoghi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, illustra, per quanto di competenza, le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnalando che gli emendamenti 1.1 (che prevede la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica a carico dello Stato) e 1.11 (in relazione alla rinegoziazione della quota dello sco-

stamento da coprire tra Stato e Regioni), per i quali occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei connessi oneri, al fine di valutare la congruità della relativa copertura finanziaria (peraltro di notevole entità). In merito alla proposta 1.5 (limitatamente ai capoversi 2-bis e 3), ritiene necessario acquisire ulteriori elementi informativi, al fine di verificare se la ripartizione dello sconto sui farmaci tra produttori, grossisti e farmacisti mediante le percentuali ivi indicate, sia equivalente allo sconto previsto nel testo (interamente a carico dei produttori mediante un'unica percentuale) e, comunque, idonea ad assicurare il ripiano dello scostamento. Sempre in ordine alla proposta 1.5 (limitatamente all'ultimo capoverso), segnala poi la necessità di valutare se la soppressione del richiamo allo sfondamento «effettivo dell'anno 2004», possa determinare per il 2004 un valore da ripianare inferiore a quello effettivamente registrato. Segnala inoltre l'emendamento 1.7, in quanto la soppressione del riferimento agli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sembrerebbe eliminare la possibilità di revisione dell'importo dell'onere a carico dei produttori, bloccandone il valore a 495 milioni di euro (ovvero al di sotto della quota del 60 per cento prevista dalla legislazione vigente). Ravvisa altresì che le seguenti proposte sembrano suscettibili di comportare effetti negativi sul ripiano dello scostamento, mediante l'esclusione dei farmaci ivi indicati dall'applicazione dello sconto dei produttori: 1.16 (in merito alla quale occorre valutare la congruità della copertura ivi indicata, peraltro di notevole entità) e 1.17 (che risulta priva di copertura). Fa presente poi l'esigenza di valutare gli effetti finanziari (anche in termini di cassa) dell'emendamento 1.19, che prevede che i produttori, anziché applicare lo sconto sui farmaci direttamente all'atto della vendita, versino mensilmente un importo equivalente in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria unica, al fine di verificare se tale procedura alternativa sia in grado di garantire comunque l'effettiva applicazione dello sconto ai fini del ripiano dello scostamento di spesa. Ritiene poi necessario valutare gli eventuali effetti finanziari delle seguenti proposte: 1.0.3 (recante incentivi allo sviluppo dei farmaci generici), 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.31 (alla luce della clausola di copertura particolarmente significativa). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma l'avviso già espresso relativamente agli analoghi emendamenti presentati dalla Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce del dibattito precedentemente svolto e del parere già reso in occasione dell'esame degli analoghi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.1, 1.5, 1.7, 1.11,

1.17, 1.19 e 1.0.3, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le seguenti proposte sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1 e 2.2. Ritiene, inoltre, necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle seguenti proposte al fine di valutare la congruità delle rispettive disposizioni di copertura, ivi inclusa la cadenza temporale, in ordine alle quali si riscontra altresì la necessità di verificare, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera *a*), della legge n. 468 del 1978, se residuano nell'accantonamento richiamato risorse adeguate per l'adempimento degli obblighi internazionali: 7.3, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.1, 8.0.2, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5. In merito ai suddetti emendamenti segnala, tuttavia, che le risorse disponibili nell'accantonamento del fondo speciale richiamato, pari ad euro 41.431.000 per il 2004, non risultano comunque sufficienti per la copertura complessiva ove fossero tutti approvati. Segnala, infine che la proposta 1.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri in quanto sopprime il limite di spesa di riferimento per gli interventi di cui all'articolo 1, che le proposte 1.3, 4.5 e 6.3 definiscono dei limiti di spesa apparentemente inadeguati rispetto agli oneri rispettivamente correlati, che l'emendamento 2.10 determina la copertura delle disposizioni ivi indicate (trasferendo al capo I un comma che nel testo trova copertura nelle clausole di copertura riferite al capo II) e che la proposta 4.6 sopprime il riferimento temporale dell'autorizzazione di spesa cui è riferita. Fa presente, altresì, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti nelle prossime sedute.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di favorire i lavori delle Commissioni di merito, propone di procedere, comunque, all'esame di tali emendamenti.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulle proposte testé segnalate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti, ivi incluse le proposte 1.1, 1.3, 4.5, 6.3, 2.10 e 4.6 per i profili critici indicati dal relatore. Precisa, inoltre, che l'avviso contrario sulle proposte 7.3, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.1, 8.0.2, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5 si rende necessario in quanto, non è stato possibile disporre di una conferma della quantificazione degli oneri indicati, trovano, poi copertura sull'accantonamento del Ministero degli affari esteri parzialmente destinato alla ratifica di Accordi internazionali ed in quanto la sommatoria degli oneri da essi recati, ove fossero approvati, eccedono le disponibilità del suddetto fondo. Ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare che il parere della Commissione potrebbe essere riconsiderato ove tali emendamenti fossero diversamente riformulati come autorizzazioni di spesa.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del Presidente su tali ultimi emendamenti, in quanto ritiene che, ove sussistano risorse disponibili sul suddetto Fondo speciale, la Commissione non potrebbe non rendere parere favorevole.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alle osservazioni svolte dal senatore Caddeo, precisa che le questioni problematiche, connesse agli emendamenti in esame, non possono essere risolte soltanto dalla verifica della sussistenza di risorse disponibili dei Fondi speciali.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore FERRARA (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 1.1, 1.3, 4.5, 6.3, 2.10 e 4.6.

Esprime altresì parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 7.3, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.1, 8.0.2, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5 sui quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in quanto recano disposizioni che, non essendo formulate come limiti massimi di spesa, non risultano compatibili con le rispettive clausole di copertura finanziaria.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,40.

356^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2848) SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda, in merito al provvedimento in esame, l'esigenza di risolvere i problemi di copertura finanziaria per l'anno 2004, per il quale non risultano più disponibili le risorse ivi richiamate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che i suddetti problemi di copertura possano essere risolti mediante un'opportuna riformulazione del testo, in modo da prevedere l'erogazione del contributo triennale all'Unione italiana ciechi con decorrenza dal 2005. Pertanto, esprime avviso favorevole al disegno di legge in titolo, a condizione che all'articolo 1, comma 1, le parole: «2004-2006», vengano sostituite con le altre: «2005-2007» e che all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: «riduzione», siano inserite le parole: «delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006».

Sulla base delle indicazioni fornite dal Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 1, le parole: «2004-2006», vengano sostituite con le altre: «2005-2007» e che all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: «riduzione», siano inserite le parole: «delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006».

(3042) Deputato SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IZZO (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 1.2, che prevede che il personale partecipante alle missioni internazionali ivi indicate sia messo a disposizione dell'operazione ISAF, occorre chiarire le modalità di copertura degli oneri relativi al suddetto personale, al fine di valutare la necessità di riadeguare le autorizzazioni di spesa previste nel testo per le missioni originarie e l'operazione ISAF (rispettivamente commi 1 e 2 dell'articolo 1). Segnala, inoltre, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle seguenti proposte, al fine di valutare la congruità delle rispettive disposizioni di copertura, in ordine alle quali riscontra altresì la necessità di verificare, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, se residuano nell'accantonamento richiamato (fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri) risorse adeguate per l'adempimento degli obblighi internazionali: 4.0.1, 4.0.2, nonché 8.2, 8.0.6 (la copertura delle quali sembra superare la durata dell'onere), 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 (per le quali occorre altresì adeguare la corrispondenza temporale fra oneri e copertura), 8.0.5 e 8.0.7 (peraltro priva di copertura per il primo trimestre 2005). In merito ai suddetti emendamenti, segnala tuttavia che le risorse disponibili nell'accantonamento del fondo speciale richiamato, pari ad euro 41.431.880 per il 2004, non risultano comunque sufficienti per la copertura complessiva ove fossero tutti approvati. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, in quanto pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale civile pure in servizio all'estero e, inoltre, introducono un meccanismo di rivalutazione delle diarie di missioni all'estero che, oltre a non essere in linea con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002, darebbe luogo a richieste emulative da parte di tutto il restante personale statale destinatario del decreto ministeriale 13 gennaio 2003, con rilevanti oneri a carico dell'erario. In merito alle proposte 8.2, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7, premesso che le stesse introducono una duplicazione di ricerca scientifica già prevista nel comma 1 dello stesso articolo 8, fa presente che l'indicata copertura finanziaria non è idonea, in quanto le residue risorse sui fondi speciali sono state rese indisponibili nel recente provvedimento recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (decreto-legge n. 168 del 2004). Analogamente, formula parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4, in quanto il

personale militare civile che dovesse risultare affetto da patologie inerenti all'attività prestata all'estero, è tutelato dalle vigenti disposizioni in materia di infermità dipendenti da causa di servizio. Inoltre, rileva che dall'emendamento discende una maggiore spesa che andrebbe, comunque, quantificata e coperta, atteso che la copertura finanziaria non è idonea in quanto, come già precisato, le residue risorse sui fondi speciali non risultano più disponibili a seguito dell'emanazione del citato decreto-legge n. 168 del 2004. Esprime, infine, avviso favorevole su tutti i rimanenti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, relativamente agli emendamenti segnalati dal relatore, ritiene che la Sottocommissione debba esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, la cui formulazione sembra suscettibile di determinare una duplicazione di oneri in relazione al personale trasferito tra le citate missioni internazionali. In merito ai restanti emendamenti segnalati, rileva che gli stessi appaiono identici o analoghi ad altri relativi al disegno di legge n. 3040, sui quali la Sottocommissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che alcuni di essi recano disposizioni che, non essendo formulate come limiti massimi di spesa, non risultano compatibili con le rispettive clausole di copertura finanziaria. Ritiene, pertanto, opportuno esprimere un parere di analogo tenore sui corrispondenti emendamenti, nonché parere non ostativo su quelli rimanenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 4.0.1, 4.0.2, 8.2, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto recano disposizioni che, non essendo formulate come limiti massimi di spesa, non risultano compatibili con le rispettive clausole di copertura finanziaria, e dell'emendamento 1.2, sul quale il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale.».

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stato trasmesso dalla Commissione di merito l'ulteriore emendamento 2.101. Invita, pertanto, il relatore a svolgerne l'illustrazione dei profili finanziari.

Il relatore MORO (*LP*) riferisce sull'emendamento 2.101, per i profili di competenza, segnalando che il capoverso 12-*ter* dell'emendamento in esame sembra suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, in quanto aggiunge agli attuali componenti del comitato per i problemi dello spettacolo (operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed articolato in cinque sezioni) anche i direttori generali competenti. Al riguardo, riscontra l'opportunità di reperire una copertura finanziaria aggiuntiva, ovvero di compensare i suddetti oneri mediante una corrispondente rideterminazione dei trattamenti economici spettanti agli altri componenti, in modo da assicurare la neutralità finanziaria della norma.

Data la rilevanza delle considerazioni correlate ai profili finanziari del provvedimento in titolo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviarne il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di individuare adeguate soluzioni.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1283) BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali

(Parere alla 1^a Commissione sul testo proposto dal relatore. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore TAROLLI (*UDC*), che rileva come il nuovo testo proposto dal relatore della Commissione competente per materia in ordine al disegno di legge in titolo risulti idoneo a superare i rilievi precedentemente espressi dalla Commissione bilancio, con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2917) Deputato MOLINARI ed altri. – Disciplina dell'attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; D'Agrò ed altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce le considerazioni già svolte sull'articolo 4, comma 1, esprimendo avviso favorevole nel presupposto che l'esercizio da parte delle regioni e delle province autonome delle funzioni di organizzazione dei corsi e degli esami di abilitazione alla professione di acconciatore debba aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che per le regioni a statuto speciale e le province autonome gli oneri sono già coperti nell'ambito delle partecipazioni ai tributi erariali.

Dopo gli interventi dei senatori CADDEO (*DS-U*) e MORO (*LP*), volti a sollevare alcune perplessità sull'assenza di oneri a carico della fi-

nanza pubblica connessi al provvedimento in titolo, prende la parola il senatore MICHELINI (*Aut*) per rilevare che dovrebbe essere espressamente specificato che le regioni a statuto speciale applichino tali disposizioni compatibilmente con le norme dei propri statuti.

Prende quindi la parola il senatore GRILLOTTI (*AN*) per rilevare che le funzioni in questione rientrano già nella competenza delle regioni.

Il PRESIDENTE, trattandosi di oneri che potrebbero determinare riflessi finanziari negativi sulle Regioni e, conseguentemente, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, propone di esprimere un avviso favorevole condizionato all'introduzione di una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

(2583) BURANI PROCACCINI. – *Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia*, approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per gli asili nido per l'anno 2004, le somme sono state assegnate, senza vincolo di destinazione, alle regioni con il decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno in corso.

Il presidente AZZOLLINI, pur tenendo conto dei rilievi critici connessi alla copertura finanziaria testé indicati, ritiene, tuttavia, utile richiedere la predisposizione di un'apposita relazione tecnica, anche al fine di individuare soluzioni idonee a risolvere tutti i profili finanziari del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

60^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(3018) TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale: parere favorevole.